

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 1950

(54<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### I N D I C E

#### Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Maggiorazione del trattamento di assistenza  
in conseguenza della soppressione dell'indennità  
di caro-pane » (N. 1324) (Approvato dalla Camera  
dei deputati):

RICCIO, relatore . . . . .	Pag. 472
MENOTTI . . . . .	472, 473
LOCATELLI . . . . .	472
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	472, 473

(Discussione e approvazione)

« Miglioramenti economici al clero congruato »  
(N. 1214) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BARACCO, relatore . . . . .	473, 481
PRESIDENTE . . . . .	475
MINIO . . . . .	478
RIZZO Domenico . . . . .	476, 481
DONATI . . . . .	476, 484
MENGHI . . . . .	478, 484
BISORI . . . . .	478, 482
MENOTTI . . . . .	479, 484
GHIIDINI . . . . .	480
FAZIO . . . . .	480
RICCIO . . . . .	480
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	482
GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	483

« Finanziamento del programma assistenziale  
svolto dalla Amministrazione per gli aiuti inter-  
nazionali » (N. 1354) (Approvato dalla Camera  
dei deputati):

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Pre- sidenza del Consiglio . . . . .	Pag. 485, 486
LOCATELLI . . . . .	486, 487
MENOTTI . . . . .	486
MARANI . . . . .	486

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Berga-  
mini, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Cic-  
colungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghi-  
dini, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio,  
Minoja, Molè Salvatore, Riccio, Rizzo Dome-  
nico e Tupini.

Sono altresì presenti il senatore Menghi,  
il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato  
per l'interno, l'onorevole Gava, Sottosegre-  
tario di Stato per il tesoro, e l'onorevole Mar-  
tino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza  
del Consiglio.

RICCIO, Segretario, dà lettura del processo  
verbale della riunione precedente, che è ap-  
provato.

Seguito della discussione e approvazione del  
disegno di legge: « Maggiorazione del trat-  
tamento di assistenza in conseguenza della  
soppressione della indennità di caro-pane »  
(N. 1324) (Approvato dalla Camera dei de-  
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il  
seguito della discussione del disegno di legge:  
« Maggiorazione del trattamento di assistenza

in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane».

**RICCIO, relatore.** Il disegno di legge originario, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, prevedeva la cessazione della corresponsione dell'indennità di caro-pane e una maggiorazione delle quote delle varie categorie di assistiti socialmente dallo Stato o dagli Enti di assistenza in sostituzione della soppressione dell'indennità di caro-pane. Senonchè, il relatore di questo disegno di legge della Camera propose — e la sua proposta fu accettata — che, per una migliore tecnica legislativa, si approvassero le norme che disponevano la maggiorazione del trattamento di assistenza senza richiamarsi all'indennità di caro-pane che, in relazione anche alla cessazione del regime di tesseramento, non si poteva più corrispondere dal momento che essa era legata al possesso della carta annonaria in precedenza abolita. Quindi, anche per una maggiore chiarezza, nell'articolo 2 anzichè fare un semplice riferimento agli articoli del decreto originale, si sono ripetute tutte le categorie alle quali deve essere corrisposta questa maggiorazione della quota di assistenza.

Propongo pertanto che il testo a noi pervenuto dalla Camera dei deputati sia approvato senza modificazioni.

**MENOTTI.** Osservo che si parla di maggiorazione mentre in realtà per gli interessati c'è una diminuzione: infatti, da 616 lire si passa a 564 lire mensili. A me pare che in un momento in cui il costo della vita è in continuo aumento, una riduzione come questa sia cosa particolarmente grave. Inoltre, nell'ultimo comma dell'articolo 2, è previsto che la maggiorazione sia erogata non direttamente ai beneficiari, ma agli Istituti che provvedono alla loro assistenza. Ritengo che anche ciò costituisca per gli interessati un danno e non un vantaggio; infatti, gli enti di assistenza, incamerando questi fondi, li destineranno interamente a chi ne ha bisogno, a chi è assistito? Chi garantisce che non siano utilizzati per altre necessità ed esigenze di bilancio? Il disegno di legge non garantisce nulla. Mentre è certo che se l'assistito ricevesse direttamente l'erogazione, questi danari non potrebbero mai essere stornati dal loro fine. Pertanto, anche a nome del Gruppo comunista, propongo la

soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 e inoltre che la quota stabilita in 564 lire mensili non sia almeno inferiore a quella di 616 lire mensili erogata fino ad oggi.

**LOCATELLI.** Aderisco pienamente a quanto detto dal collega Menotti.

**RICCIO, relatore.** Faccio notare all'onorevole Menotti, anzitutto, che l'intitolazione del disegno di legge parla non di maggiorazione dell'indennità di caro-pane ma di maggiorazione del trattamento di assistenza; e, indubbiamente, quando si aggiungono 564 lire all'attuale trattamento di assistenza, una maggiorazione esiste. Per quanto riguarda la sostanza, faccio notare poi che è vero che l'assegno dell'indennità di caro-pane era di 616 lire e che quindi ci sarebbe oggi una lieve diminuzione, ma questo è dovuto al fatto che dal 1948 al 1950 c'è stata una diminuzione del prezzo del pane e la differenza tra le due cifre corrisponde alla differenza che si è avuta appunto nel prezzo del pane. Quanto all'altra preoccupazione dell'onorevole Menotti, per cui questa maggiorazione non dovrebbe mai essere corrisposta agli Enti di assistenza, mi pare che essa sia fuori luogo perchè, quando la legge dice tassativamente che la maggiorazione è corrisposta ad alcuni enti per determinati scopi non mi pare che, applicandola, si possa contravvenire alla legge stessa. Non sono perciò d'accordo sulla proposta di soppressione dell'ultima parte dell'articolo 2, anche perchè in realtà gli enti danno molto di più di quello che lo Stato concede loro per il rimborso dell'indennità di caro-pane. Quindi, se gli enti d'assistenza spendono di più di quello che ricevono, è logico che per lo meno sia dato loro quel rimborso parziale di fondi che altrimenti i titolari percepirebbero direttamente.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Sono anch'io, come il relatore, nettamente contrario alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 anche perchè, se un povero isolato ha tale assegnazione, egli ne godrà direttamente, ma se questo povero è mantenuto da un istituto è logico e giusto che sia l'istituto stesso a riscuotere questo sussidio. Tale disposizione è stata sempre attuata anche per il passato, almeno di fatto, se non di diritto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli :

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra; rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

La maggiorazione suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.

Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anziché direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.

MENOTTI. Dato che il relatore non ha risposto ad una mia osservazione fondamentale,

e cioè che è aumentato il costo della vita, propongo, modificando il mio precedente emendamento, che la maggiorazione fissa di lire 564 mensili sia portata a 650 lire mensili, e dichiaro inoltre di mantenere la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo emendamento del senatore Menotti, tendente a portare la cifra di lire 564 mensili, fissata al primo comma dell'articolo 2, a lire 650 mensili. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Menotti tendente alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Miglioramenti economici al clero congruato** »

(N. 1214) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARACCO, *relatore*. Onorevoli senatori, l'articolo 30 della convenzione finanziaria — allegato 4° — al Concordato con la Santa Sede stabilisce: « che lo Stato italiano, finché nuovi accordi non saranno stabiliti diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore ».

Da tale norma consegue che il trattamento economico per il clero ammesso a beneficiare dell'intervento statale non deve subire diminuzioni reali e che ad ogni svalutazione della moneta deve essere necessariamente concesso un adeguamento che raggiugli il contributo statale in misura corrispondente alla diminuita capacità di acquisto della moneta stessa.

Tale criterio venne sempre seguito in precedenti periodi di svalutazione monetaria e così i limiti di congrua hanno subito variazioni in

aumento col testo unico 29 gennaio 1931, n. 227, col decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, col decreto legislativo presidenziale 1 aprile 1947, n. 272, col decreto legislativo presidenziale 22 gennaio 1948, n. 44, ed infine colla legge 29 luglio 1949, n. 494.

Col disegno di legge oggi in discussione viene proposto un aumento del 50 per cento sui limiti stabiliti dalla legge precedente, così come risulta dalla tabella seguente:

GRADI DEL CLERO CONGRUATO	LIMITI DI CONGRUA		Differenza fra il precedente limite di congrua e quello stabilito dall'attuale provvedimento
	Stabiliti dalla legge 29 luglio 1949 n. 494	Stabiliti dall'attuale provvedimento (Aumento del 50 per cento)	
	DECORRENZA		
	1° gennaio 1949	1° gennaio 1950	
Arcivescovi . . . . .	432.432	648.648	216.216
Vescovi abati e prelati . . . . .	408.408	612.612	204.204
Canonici - Prime dignità . . . . .	96.096	144.144	48.048
Canonici - Altre dignità . . . . .	84.084	126.126	42.042
Canonici - Semplici . . . . .	72.072	108.108	36.036
Beneficiari minori . . . . .	48.048	72.072	24.024
Parroci . . . . .	84.084	126.126	42.042
Vicari curati autonomi . . . . .	48.048	72.072	24.024
Economi spirituali . . . . .	30.030	45.045	15.015
Spese di culto ai titolari di parrocchie . .	12.612,90	18.918,90	6.306,30
Spese di culto ai titolari di vicarie curate autonome . . . . .	7.207,20	10.810,80	3.603,60

Tale disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati in sua seduta del 21 luglio 1950.

Sul fondamento giuridico del progettato aumento non può sorgere dubbio: nasce esso dall'impegno che lo Stato italiano ha assunto colla succitata Convenzione concordataria.

Invero è dato di fatto pacifico che il valore attuale della moneta in relazione a quella in vigore nel 1929 è diminuito notevolmente ed in misura di certo non inferiore al 50 per cento:

essendosi quindi verificata l'ipotesi prospettata nella ricordata Convenzione concordataria di una diminuzione del valore reale degli assegni corrisposti per supplire alle deficienze dei benefici ecclesiastici sorge l'obbligo per lo Stato di provvedere ad una variazione in aumento degli assegni stessi in misura corrispondente all'avvenuto mutamento del valore della moneta.

Si tratta ora di stabilire se la misura dell'aumento fissata nel disegno di legge sia equa e proporzionata alla diminuita capacità di ac-

quisto della lira ed adeguata alle necessità economiche del clero congruato.

A parere del vostro relatore tale aumento non è proporzionato alla svalutazione della moneta, nè adeguato alle condizioni economiche del clero.

Dai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica risulta che il numero indice nazionale complessivo del costo della vita — base 100 nel 1938 — è stato nel 1949 di 4.915 rispetto al 1938 e di 4.955 rispetto al 1939: di poco inferiore pertanto alle 50 volte. Correlativamente la svalutazione della lira tra il 1931 e il 1949 è assai superiore alle 50 volte.

Se si pone mente al fatto che con i limiti di congrua stabiliti dalla legge 29 luglio 1949, numero 494 si è avuto rispetto al 1931 un aumento di 24 volte e con quelli proposti col disegno di legge in oggetto l'aumento è di 36 volte rispetto a quelli esistenti nel 1931 si deve concludere che la misura dell'aumento proposto è assolutamente sproporzionata alla diminuita capacità di acquisto della lira.

Se poi si ha riguardo alle condizioni economiche in cui versa il clero italiano nella sua grandissima maggioranza è più che evidente che la misura dell'aumento è del pari inadeguata.

È di conoscenza comune, e lo annota il Ministro nella sua relazione, che « le condizioni economiche del clero congruato già disagiate negli anni precedenti il conflitto si sono andate notevolmente aggravando nel periodo post-bellico per la progressiva svalutazione della moneta ».

E soggiunge « gli attuali limiti di congrua pur tenendo conto degli elevamenti concessi si addimostano ben lungi dal corrispondere agli aumenti verificatesi sul costo della vita negli ultimi anni; onde i relativi assegni supplementari si appalesano inadeguati a fronteggiare, secondo i fondamentali principi del diritto ecclesiastico, le necessità del clero suddetto assicurandogli le condizioni indispensabili per lo svolgimento del suo ministero spirituale ».

Questa situazione penosa del nostro clero è nota all'estero, tanto che un Governo dell'Europa centrale in un'appello rivolto al clero cattolico di quella Nazione dichiarava che « i vescovi d'Italia vivono di elemosina dei fedeli ed il clero muore di fame ».

Si può obiettare che esistono vescovadi e parrocchie provvisti di risorse economiche di origine patrimoniale o per i così detti diritti di stola, ma si tratta di un'infima minoranza e d'altronde a questi o viene negata o può essere tolta in tutto od in parte l'integrazione di congrua: per contro però la maggioranza assoluta dei titolari delle parrocchie specie di quelle di montagna, dei piccoli centri rurali ed in particolare di quelle officiate nelle regioni meridionali deve ricorrere alla pietà dei fedeli per far fronte alle indispensabili necessità della vita.

In tali condizioni si sarebbe tentati a proporre un emendamento che sanasse questa evidente insufficienza dell'aumento proposto, ma avuto riguardo alle condizioni del nostro bilancio ed al fine di non ritardare più oltre un provvedimento che è richiesto da urgenti ed improrogabili necessità, pur facendo voti che, come già avverte il Ministro nella sua relazione, si addivenga presto ad un riesame della misura dei limiti di congrua onde consentire di sollevare il clero dalle gravi condizioni in cui versa, propongo l'approvazione del disegno di legge così come è stata approvata dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

Per quanto riflette il maggior onere derivante al bilancio dello Stato, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, facendosi fronte allo stesso con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e con quelle delle spese di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

**PRESIDENTE.** A conferma di quanto ha detto il relatore, debbo assicurare i colleghi che la 5ª Commissione, richiesta a suo tempo del parere sul disegno di legge, ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte finanziaria, essendo l'onere previsto del tutto coperto. Così pure prego la Commissione di tenere presenti i due testi, quello presentato dal Governo e quello approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati, che sono identici, salvo che mentre all'articolo 2 del testo ministeriale si diceva: « Alla spesa derivante ecc. » nel testo approvato dalla Camera dei deputati è detto: « All'onere derivante ecc. ». Debbo infine fare presente che, durante l'intervallo tra l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera e l'odierna discussione,

ho ricevuto infinite richieste, lamentele, doglianze da parte del clero interessato traverso delle lettere, alcune veramente pietose, nelle quali si fa presente che questo aumento è assolutamente irrilevante rispetto a quelle che sono le minime condizioni di vita sopportabili da parte di molti sacerdoti. Non ho mancato di rappresentare questa situazione dolorosa agli organi competenti di Governo, che sono naturalmente concordi con me nell'apprezzamento della situazione reale per quanto nella dolorosa condizione di non poterla migliorare dato lo stato attuale del bilancio, soprattutto in considerazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del luglio scorso con la quale fu bloccato ogni eventuale aumento di spese ai fini di non gravare il bilancio di ulteriori oneri. Dopo tali chiarimenti, invito i colleghi della Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MINIO. Voglio ricordare innanzi tutto che l'anno scorso, quando si è approvato un aumento della congrua al clero, il Gruppo comunista è stato favorevole all'aumento. Anche l'aumento proposto oggi non ci trova sfavorevoli, anzi consenzienti, perchè riconosciamo che le cifre fissate non sono molto elevate. Senonchè non possiamo esimerci dal fare qualche osservazione. Noi riteniamo soprattutto che non sia completamente giusto un aumento uguale per tutto il clero congruato, in quanto, se si tiene presente che ci sono in Italia casi molto dolorosi di parroci, d'altra parte occorre notare che altri parroci si trovano in condizioni ben diverse, specie quelli che usufruiscono di rendite che sono in proprietà delle parrocchie. Da talune cifre in mio possesso risulta infatti che almeno 12.000 parroci congruati sono in possesso di beni terrieri con rendite qualche volta piuttosto elevate, che vanno dalle 500 mila lire a un milione all'anno. Sarebbe perciò giusto che tale diversità fosse tenuta presente e che, insieme a questo disegno di legge, si provvedesse anche ad un aggiornamento delle rendite, che non è stato mai eseguito o lo è stato soltanto in piccola parte, in modo che gli aumenti che vengono elargiti siano suddivisi in maniera equa ed attribuiti in particolar modo ai parroci che non dispongono di beni terrieri, così da aversi,

anche nel clero stesso, una maggiore giustizia distributiva.

RIZZO DOMENICO. Per il Gruppo socialista, dichiaro che noi non ci opporremo al passaggio agli articoli di questo disegno di legge. Noi socialisti non abbiamo votato l'articolo 7 della Costituzione; ma poichè gli altri lo hanno votato, saremo osservanti della volontà della maggioranza.

D'altra parte, non c'è dubbio che il substrato morale, anzi economico-morale, di questo disegno di legge non può trovarci dissenzienti in quanto c'è una gran parte del clero che è veramente in condizioni disagiate; ed è quindi addirittura doveroso provvedere, oltre che per un obbligo giuridico, derivante dalla norma concordataria, anche per un obbligo morale. Ma io non posso non concordare in pieno sui rilievi fatti dal collega Minio. Gli estimi dei benefici ecclesiastici rimontano almeno a cinquant'anni fa e da allora non sono stati più rivisti; per questo oggi si notano situazioni estremamente differenti in quanto, mentre per alcuni benefici le rendite sono rimaste limitate, per altri tipi di beni, specialmente rustici, le rendite sono salite all'infinito. Sarebbe perciò giusto ed umano che si provvedesse ad una revisione degli estimi dei redditi e che si trovasse anche la maniera di addivenire ad un conguaglio in modo da non avere un aumento automatico per tutto il clero congruato ma tenendo conto delle maggiori o minori rendite. Penso, comunque, che, per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, noi potremmo votare un ordine del giorno richiamando l'attenzione del Governo sull'opportunità di prendere in esame tali proposte e di preparare un disegno di legge o una disposizione di carattere esecutivo per quello che riflette la revisione degli estimi.

DONATI. L'onorevole Presidente ha già rilevato come gli aumenti previsti nel disegno di legge siano ancora del tutto inadeguati alla situazione di autentica miseria in cui si dibatte il clero della stragrande maggioranza delle parrocchie. Io che provengo da una delle più vaste diocesi del settentrione, che conta ben 410 parrocchie, so, infatti, che almeno 250 sono congruate per intero e di queste almeno 60 hanno una popolazione tra i 500 e 1.000 abitanti, mentre 80 hanno una popolazione

inferiore ai 500 abitanti; il che vuol dire che in queste ultime c'è anche un minor reddito dei così detti incerti di stola che potrebbero andare in qualche modo ad arrotondare il magro cespite di quei poveri parroci. Senonché, se noi ritardassimo ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge faremmo certo un maggiore nocumento ai parroci che aspettano ormai da tanto tempo gli aumenti ivi previsti anche se lievi, in quanto provocheremmo ulteriori inevitabili lungaggini nella procedura parlamentare, mentre è bene che, almeno a decorrere dal 1° gennaio 1950, incomincino a ottenere qualche cosa. Mi sarebbe stata fatta in proposito una certa promessa nel senso che prossimamente e appena il bilancio lo consentirà si potrà far luogo a una ulteriore revisione della materia. Dichiaro, quindi, che voterò qualsiasi ordine del giorno che verrà presentato tendente a ottenere che gli organi responsabili di Governo realizzino tale promessa impegnandosi alla revisione di questo provvedimento legislativo che vuole assicurare il necessario per vivere ai sacerdoti in cura d'anime, autentici amici del popolo.

Mi permetto, anzi, di osservare, a parziale rettifica di quanto è stato detto dai colleghi Rizzo e Minio circa la sussistenza di benefici notevoli che costituiscono causa di grande sperequazione nel trattamento economico del clero, che, proprio nella diocesi di Brescia, per merito del vescovo, sono state apportate notevoli falcidie ai benefici più pingui, al fine di operare una certa quale perequazione interna atta soltanto ad alleviare le situazioni più miserevoli. Ma mi permettano ancora l'onorevole Presidente e il collega relatore di fare due osservazioni che mi pare meritino la benevola attenzione della Commissione. Esse riguardano due casi particolari che mi permetto di illustrare. In questo momento ignoro con precisione quando sia stata fatta la prima legge che istituiva le congrue al clero povero, credo tuttavia che si debba risalire all'epoca delle leggi eversive. A quel tempo comunque era stato stabilito per gli economi spirituali, che sono i sacerdoti che reggono temporaneamente la parrocchia durante la vacanza del titolare, che si sarebbe fatto luogo all'applicazione della congrua ogni volta che il reddito della parrocchia fosse stato non superiore alle

900 lire. Tutti gli aumenti effettuati per le leggi seguite alle leggi eversive, compresa quella contenuta nel testo unico del 1931, si sono accumulati anche per gli economi spirituali che reggevano parrocchie con redditi inferiori alle 900 lire, ma non hanno portato alcun aumento a quegli economi di parrocchie con reddito di 900 lire o superiore alle 900 lire, per cui anche nella tabella che gentilmente ci ha fornito il nostro relatore vediamo che ci sono ritocchi agli emolumenti degli economi spirituali, ma questi si debbono intendere operanti per quegli economi che reggono parrocchie con redditi inferiori alle 900 lire (rapportata questa cifra al 1915) non già per gli economi reggenti parrocchie con redditi da 900 lire in avanti. Mi pare, pertanto, che necessiti un emendamento che dovrebbe essere senz'altro accettato dalla Commissione per ragione di giustizia. Propongo perciò un comma aggiuntivo all'articolo 1 in questi termini: «Competono tutti gli aumenti previsti dalla presente legge e precedenti anche agli economi spirituali di parrocchie che nel 1915 avevano un reddito non inferiore a lire 900».

Riparare a questa omissione è, a mio avviso, un dovere indilazionabile e indiscutibile.

Ma un'altra osservazione, come ho annunciato, desidero qui avanzare: quelle tali leggi che hanno stabilito la congrua per le parrocchie povere, hanno anche previsto una riduzione del sussidio congruale fino a un terzo per le parrocchie piccole e al di sotto, mi pare, dei 500 o dei 200 abitanti. Dovrebbe essere superfluo rilevare che proprio le parrocchie più piccole sono per lo più le più povere e scarse di redditi per questi poveri pastori di anime che meriterebbero viceversa una congrua di più ampia misura. Abbiamo visto che con l'aumento che approveremo del 50 per cento, la congrua aumenterà a 120 mila lire; si dovrebbe praticare la riduzione del terzo comprimendo così il sussidio a 80 mila lire. Con questa cifra dovrebbe vivere un sacerdote con una persona di famiglia a carico, in una parrocchia senza possibilità di cespiti, cosiddetti di stola, prive di tutto, ricche soltanto di bisogni e di miserie. Anche qui ritengo sia assolutamente reclamato dai motivi di giustizia far luogo alla definitiva rimozione di un trattamento iniquo; per cui mi permetto di

presentare un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1 così formulato: « Omessa ogni riduzione prevista per le parrocchie più piccole ». Prego, pertanto gli onorevoli colleghi della Commissione di voler accogliere queste mie due proposte concrete.

MENGHI. Ricordo che nel febbraio di questo anno ho provocato con una mia interrogazione una risposta del Governo sull'aumento delle congrue. Fu infatti allora che il Ministro Scelba assicurò che avrebbe presentato un progetto di legge per l'aumento delle congrue del 50 per cento: essendo però una risposta scritta non ebbi la possibilità di replicare. Oggi, per la cortesia della 1ª Commissione di cui non faccio parte, ho invece la possibilità di dire il mio pensiero, che è di completa adesione alle recriminazioni e alle lamentele fatte dal relatore ed ai tentativi del Presidente per avere un aumento, tentativi resi vani dalla resistenza del Ministero del tesoro. È chiaro che, per non danneggiare ulteriormente il clero congruato, bisogna ingoiare l'amaro calice dell'aumento del 50 per cento, come già è stato detto da tutti i colleghi, anche da quelli che appartengono a partiti molto lontani dal nostro; ma bisogna dire che queste cifre sono insufficienti e che devono essere portate ad un livello maggiore. Sono quindi del parere che, oltre a fare un ordine del giorno che solleciti il Governo nel prossimo bilancio a portare l'aumento al 100 per cento, si debba anche chiedere (e questo lo si può fare fin da adesso) un alleggerimento fiscale per il clero congruato. Per tale considerazione presento il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione, poichè ha ritenuto insufficiente l'aumento della integrazione congruale, fa voti che il Governo voglia agevolare il clero congruato con un equo alleggerimento del carico fiscale ».

BISORI. La questione va anzitutto bene impostata rispetto alle sue basi giuridiche.

Come ci ha ricordato il relatore nella sua relazione sobria, ma efficacissima, noi partiamo dall'articolo 30 del Concordato con la Santa Sede; cioè da uno strumento internazionale del quale, (dico subito), se l'altra parte contraente si fosse comportata come certe Potenze che chiedono il pagamento fino all'ul-

timo centesimo di quel che l'Italia deve per certi trattati, saremmo stati richiamati alla osservanza ben prima d'ora. Questo articolo 30 si riferisce alla situazione che, prima del 1929, si era determinata in Italia per le leggi eversive di antichi Stati e dell'Italia stessa. Le leggi eversive avevano tolto agli istituti ecclesiastici gran parte dei loro beni e, per compensare, avevano stabilito che alle deficienze di taluni istituti più poveri lo Stato avrebbe supplito dando assegni a integrazione delle cosiddette « congrue ». Si erano stabiliti, originariamente, assegni in misura fissa: in quei tempi, infatti, la possibilità di svalutazione della moneta non era presente alla mente dei legislatori: le così dette « tosature » erano avvenute molto tempo prima delle leggi eversive, anzi erano poi state aumentate dopo la guerra 1915-18 e la conseguente svalutazione.

Dati questi punti di partenza, il Concordato e la Costituzione obbligano lo Stato italiano a continuare « a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici » — primo obbligo: generico, questo — « con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore » — secondo obbligo: specifico, quest'altro.

Quindi lo Stato italiano ha anzitutto un obbligo generico di continuare a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici: e lo ha perchè, se i benefici ecclesiastici avessero in antico conservato i loro patrimoni, quell'operazione di redistribuzione di redditi ecclesiastici che ha compiuto il vescovo ricordato dall'onorevole Donati entro la sua diocesi, e che anche altri vescovi hanno compiuta, avrebbe potuto esser dovunque realizzata, all'interno della Chiesa, su ingenti masse di beni e non sarebbe stata necessaria alcuna integrazione dall'esterno.

La misura, poi, dell'integrazione dovuta dallo Stato, non deve essere inferiore — nel suo contenuto sostanziale — a quella stabilita dalle leggi vigenti nel 1929.

Ai due obblighi imposti dal Concordato e dalla Costituzione per i supplementi di congrua lo Stato italiano è, da tempo, inadempiente. E lo resterà anche se approviamo questa legge, che dà al Clero aumenti assolutamente insufficienti.



Si dice, a proposito di questa insufficienza, che c'è una deliberazione di blocco per le nuove spese da parte del Consiglio dei Ministri. Però dobbiamo *inter nos* riconoscere che lo Stato è come un debitore che dice: questo contratto mi obbliga a pagare 100; ma, siccome non ho 100, son costretto a fare il blocco delle uscite e pago 60.

PRESIDENTE. Lo Stato paga a rate.

BISORI. Magari fosse! Io mi augurerei che lo Stato pagasse a rate e che con una legge futura disponesse di pagare anche gli arretrati dovuti secondo il Concordato e la Costituzione per supplementi di congrue. Però, siccome in questo non spero, dico che lo Stato non paga a rate, ma si sottrae ad un suo preciso dovere giuridico.

Non dimentico tuttavia che necessità non conosce legge. E riconosco che, di fronte alla impossibilità (se di impossibilità si tratta: su questo è giudice il Governo nella sua funzione di guida anche circa il modo di distribuire le pubbliche entrate) che l'Italia ha di mantenere i suoi impegni circa le congrue, bisognerà, per accelerare, sorbire almeno per ora questa legge.

Faccio però alcune osservazioni. Prima di tutto una di ordine stilistico, della quale vorrei che tenessero conto gli uffici legislativi dei Ministeri quando presentano certi disegni di legge. « Miglioramenti economici al clero congruato », si dice nel titolo del disegno di legge. Ma « meglio » è comparativo di « bene »: il meglio, dunque, presuppone il bene. Ora non aggiungiamo al danno le beffe dicendo al Clero che gli diamo dei « miglioramenti » rispetto al « bene » attuale. La legge andava intitolata « Aumento delle congrue ecclesiastiche », senza usare la parola « miglioramenti », che suona ironia. Non dico che si debba fare un emendamento ora a questo proposito; ma voglio far questo rilievo perchè è veramente una derisione parlare di « miglioramenti ».

MINIO. Ma in sostanza è sempre un miglioramento.

BISORI. In questo e in ogni altro caso simile sarebbe bene parlare obiettivamente di « aumenti » astenendosi da apprezzamenti sul bene e sul male. Se poi nell'apprezzamento si deve entrare, vi dirò che in una lettera a me per-

venuta un parroco del mio collegio scrive: « Per parte mia dico che ho sempre vissuto parcamente: un uovo solo a cena con un piatto di insalata e sempre senza minestra; al desinare c'è in più la minestra ». Ora a questa gente non dite che date dei « miglioramenti ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma di miglioramento si parla anche quando l'ammalato va migliorando, rispetto al male, naturalmente, e non rispetto alla salute. Il concetto varia a seconda del punto di vista.

BISORI. Per quanto riguarda l'avvenire, anche se siamo costretti oggi ad accettare questo provvedimento, osservo che lo Stato italiano non solo dovrà rendersi al più presto adempiente ai due obblighi che ho ricordato da principio, ma dovrà anche disporre qualche revisione nella materia.

È molto grave, per esempio, il rilievo fatto dall'onorevole Donati che vecchie leggi, tuttora vigenti, prevedano aumenti soltanto per gli economi spirituali che reggono parrocchie con redditi inferiori alle 900 lire; questa cifra è ovviamente anacronistica e andrà cambiata.

Nessuna difficoltà oppongo poi a quello che ha detto l'onorevole Minio sull'aggiornamento degli estimi dei benefici in genere, che è doveroso. Concludo riconoscendo che dobbiamo approvare il disegno di legge, data la fretta e l'impossibilità di fare diversamente; ma auspicando che lo Stato riveda al più presto l'intera materia per rendersi adempiente ai suoi obblighi e per rimuovere ogni anacronismo.

MENOTTI. Pur riconoscendo che l'attuale disegno di legge non raggiunge lo scopo voluto, è evidente che è difficile ora presentare emendamenti tendenti all'obbiettivo che ci proponiamo e che, anche se fosse da qualche parte proposto di aggiornare sostanzialmente gli assegni, non potremmo in ogni caso rinviare il disegno di legge. Per questo, presento il seguente ordine del giorno:

« Nell'intento di evitare in avvenire sperequazioni e per assicurare al clero congruato un trattamento quanto più possibile equo, la 1ª Commissione del Senato richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere al più presto ad una revisione di aggiornamento degli estimi delle rendite dei benefici ecclesiastici ai fini del conguaglio delle congrue ».

L'ordine del giorno è firmato da me e dai colleghi Domenico Rizzo, Locatelli, Marani e Minio.

GHIDINI. A nome del Gruppo del partito socialista lavoratori italiani, dichiaro di votare a favore del disegno di legge, aderendo però alla proposta dell'onorevole Minio e quindi all'ordine del giorno del collega Menotti. Anche a noi risulta che mentre ci sono molti parroci che vivono in uno stato di vera e propria miseria, tanto che il disegno di legge non ci pare veramente ispirato a giustizia, ci sono d'altra parte delle parrocchie in situazioni completamente diverse. Ora, data questa sperequazione, mi pare veramente giusto porre riparo; il modo naturalmente non spetta a noi suggerirlo, dato che questo è compito della Amministrazione. Comunque, penso che sarebbe bene provvedere affinché nessuna integrazione fosse concessa in avvenire a quelle parrocchie che godono di buone rendite.

FAZIO. È un fatto positivo che la situazione generale di molte parrocchie non è più quella del 1866 anche sotto l'aspetto economico, ma va a mano a mano peggiorando in alcuni borghi e migliorando altrove. Vi sono infatti parrocchie che hanno conseguito nuove rendite per incrementi derivanti da donazioni o da altre disposizioni, mentre altre hanno avuto i loro fondi distrutti. Ma ho la certezza e la convinzione personale che l'aggiornamento della consistenza dei redditi parrocchiali sia stata però, a differenza di quanto è stato detto, diligentemente fatta dagli uffici che a ciò sono preposti. Non propongo un ordine del giorno, ma vorrei che dal verbale della discussione risultasse chiara la mia convinzione che gli uffici statali addetti a questo servizio provvedono e provvederanno ai necessari aggiornamenti sulla consistenza del reddito delle parrocchie.

DONATI. Non ho ben capito se l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Menotti e avallato da altri colleghi riguarda un'istanza al Governo per far luogo ad una revisione fiscale per la tassazione, o se con esso si intenda far luogo ad una revisione della distribuzione dei benefici. Ho sentito infatti l'onorevole Ghidini accennare, per esempio, alla sussistenza di benefici cospicui e posizioni di miseria e di fame; per cui potrebbe sembrare che l'ordine del giorno sia stato presentato per richia-

mare l'opportunità che si addivenga ad una specie di perequazione tra i grossi e i piccoli beneficiari.

MENOTTI. No, noi non proponiamo assolutamente questo.

RIZZO DOMENICO. L'ordine del giorno ha il fine di conguagliare le congrue.

DONATI. Prendo atto di questi chiarimenti.

RICCIO. Penso che tra le varie ragioni del ritardo subito dal disegno di legge ci sia stata forse anche l'aspirazione di tutti a poter reperire, attraverso l'aiuto del Governo, i mezzi per un miglioramento che fosse veramente tale. Purtroppo, questo miglioramento non si è avuto e allora ci troviamo di fronte alla necessità riconosciuta da tutti di non tardare oltre nell'approvare l'attuale provvedimento, onde non far venir meno a questa categoria almeno quello che il Governo ha proposto e la Camera approvato. In questo ordine di idee, ritengo che gli emendamenti proposti dall'onorevole Donati costituirebbero una remora alla pronta attuazione del disegno di legge; lo pregherei quindi di non insistere nei suoi emendamenti, che accoglierei invece come aggiunta ad un ordine del giorno da me redatto e che invita il Governo a far sì che quello che non si può dare oggi venga concesso in un tempo il più vicino possibile. Nel caso che l'onorevole Donati aderisse alla mia proposta, è evidente che l'ordine del giorno porterebbe anche la sua firma.

Per quanto riguarda la sperequazione che è stato qui rilevata, evidentemente anch'io sono del parere che essa esista; però, vorrei far notare che non si tratta di una sperequazione di trattamento tra cittadini che assolvono ad un incarico o ad una funzione, sia pure alta, ma di pertinenza dello Stato, bensì di sperequazione, o comunque di differenza di entrate, tra Enti, non tra persone fisiche, perchè quando noi parliamo di parroci parliamo di enti parrocchiali, che assolvono a certe determinate e alte funzioni. E quando poniamo mente a questa osservazione non possiamo parlare di conguaglio, ma semplicemente rilevare l'eventuale sperequazione perchè il conguaglio potrà volontariamente o coattivamente essere attuato, nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica e vescovile che è quella competente, seguendo l'esempio di quanto è

stato fatto da vari vescovi. Noi non possiamo in sede civile legiferare in materia, incidendo su quella che è l'autonomia di questi enti. A conforto di questa tesi, ricordo che anche tra i Comuni vi sono delle sperequazioni in quanto alcuni sono ricchi e altri poveri, ma sarebbe ingiusta una legge che apportasse dei tagli al patrimonio di un comunello florido a favore di un Comune cittadino per sanare il deficit di quest'ultimo. Mi pare quindi che l'ordine del giorno del senatore Menotti possa accettarsi per tutto quello che attiene ad una perequazione, specialmente rispetto al clero congruato in considerazione delle rendite e alla revisione e aggiornamento degli estimi, ma non per ciò che riguarda un conguaglio tra i benefici, cosa che deve assolutamente avvenire al di fuori dell'interferenza dello Stato.

Leggo ora l'ordine del giorno da me proposto e che porta le firme dei senatori Bisori, Coffari, Fazio, Lodato, Menghi, Canaletti Gaudenti e Minoja.

Esso è del seguente tenore:

« La 1ª Commissione del Senato, ritenuto che la situazione economica del clero congruato è tra le più disagiate; che l'aumento del 50 per cento sulle congrue, a suo tempo approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati e confermato nella odierna seduta dalla 1ª Commissione del Senato, essendo notevolmente inferiore al livello, universalmente ammesso, raggiunto dal costo della vita, è lungi dal provvedere alle reali esigenze ed alle giuste aspettative del clero congruato; che peraltro, date le attuali condizioni di bilancio dello Stato e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del luglio u. s. con la quale è stato bloccato durante il corso dell'annata finanziaria ogni aumento di spese diverse da quelle per investimenti, oltre quelle precedentemente previste e stabilite, non è possibile disporre immediati ulteriori aumenti; invita il Governo a riesaminare al più presto la misura delle congrue per adeguarle alle esigenze essenziali del clero in relazione alla misura raggiunta dal costo della vita, tenendo in particolar modo presente la situazione abnorme in cui trovansi tuttora i vicari economi e i titolari delle parrocchie più piccole ».

RIZZO DOMENICO. Desidero chiarire all'onorevole Riccio l'ultima frase dell'ordine

del giorno presentato dall'onorevole Menotti e che porta anche la mia firma. So benissimo che i benefici parrocchiali e le entità economiche di questi benefici nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica costituiscono materia che può essere regolata soltanto dalle autorità ecclesiastiche, e do pure atto all'onorevole Donati dell'attuazione del criterio di suddivisione applicato da alcuni vescovi e arcivescovi, aggiungendo anzi che la sua applicazione non è eccezionale, ma piuttosto diffusa in varie diocesi, come ho avuto personalmente modo di constatare; non criticiamo; ma nel nostro ordine del giorno noi intendiamo fissare questo criterio, nel senso che, se lo Stato dispone di un determinato fondo per le congrue, esso vada ripartito in misura direttamente proporzionale al bisogno delle parrocchie congruate, mentre quelle che godono di benefici vistosi dovrebbero avere diritto a congrue di minore entità o addirittura essere escluse dalla congrua.

PRESIDENTE. Onorevole Menotti, è d'accordo con l'interpretazione ora data al suo ordine del giorno dal senatore Rizzo Domenico?

MENOTTI. Sì, sono d'accordo; dichiaro anzi di sopprimerne l'ultimo capoverso.

BARACCO, *relatore*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno del senatore Riccio, firmato anche da altri senatori, in quanto esso è, in un certo senso, la risultante della discussione. La Commissione, infatti, ha riconosciuto nella sua unanimità che gli aumenti proposti nel provvedimento in esame non sono sufficienti rispetto alla situazione economica del clero. Quindi l'ordine del giorno che invita il Governo ad una revisione di queste quote non può non trovarmi che consenziente.

Dichiaro di essere anche d'accordo con l'ordine del giorno del senatore Menotti ed altri, dato che esso richiama l'attenzione del Governo su provvedimenti che mi sembrano intuitivamente necessari.

Non posso invece dichiararmi favorevole all'ordine del giorno del senatore Menghi, perchè dato che si tende ad adeguare la situazione economica del clero congruato, apparirebbe contraddittorio voler fissare contemporaneamente un alleggerimento fiscale che potrebbe ridursi in una sperequazione.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti del senatore Donati, se essi fossero presentati

sotto forma di modifica al testo del disegno di legge, sarei ad essi contrario. Se invece essi saranno inclusi, sotto forma di raccomandazione, nell'ordine del giorno Riccio ritengo che potrebbero essere accettati.

BISORI. Desidero fare osservare ai senatori Donati e Menghi che l'articolo 20 del nostro Regolamento dispone che le Commissioni permanenti hanno una competenza per materia, indicata per ciascuna di esse; onde ritengo che noi siamo palesemente incompetenti a giudicare le proposte fatte dai senatori Donati e Menghi in quanto esse riguardano materia finanziaria, e pertanto sarebbero di competenza della Commissione finanze e tesoro. Pregherei pertanto sia il senatore Menghi sia il senatore Donati di non insistere nelle loro proposte anche per questa ragione di ordine formale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La discussione si è basata su due punti, il primo dei quali è di cercare di concedere un ulteriore aumento in quanto quello proposto non è sufficiente. Purtroppo la risposta è implicita, poichè lo sforzo sopportato dal bilancio è già notevole e pertanto non penso che la Commissione vorrà insistere su questa proposta. Comunque il Governo spera, quando il bilancio lo consentirà, di poter migliorare l'attuale situazione, ed è per questa ragione che accetto l'ordine del giorno del senatore Riccio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Menotti ed altri, ricordo che molti degli estimi in parola sono assai remoti, risalendo in parte al 1901, in parte al 1910. Infatti la revisione degli estimi si fa per solito in occasione del trapasso da un congruato all'altro della parrocchia dato che è in quel momento che la intendenza di finanza ha modo di acclarare la situazione. Se non si verifica questo evento si continua con i vecchi estimi, e di qui viene la disparità, certo gravissima. Come rimediare a questa disparità? Per prima cosa è da ricordare che in rapporto al clero non congruato che goda di pingui benefici, ed anche in rapporto allo stesso clero congruato che abbia un reddito notevolmente superiore a quello assunto come base per la congrua, si attua una specie di giustizia distributiva interna, nella quale noi non possiamo certo interferire, che corregge in parte le disparità. Si tenga inoltre presente che per i casi limite in-

tervengono i cosiddetti fondi occulti, dai quali si attinge di volta in volta e che, pur non essendo vistosi, sono pur sempre una certa entità che può, in qualche modo, riparare alle incongruenze eventuali a favore del clero povero. Quindi, per le difficoltà che sono state fatte presenti dal senatore Menotti nel suo ordine del giorno, in parte si è già provveduto.

Comunque, per quel che riguarda in generale la revisione degli estimi, essa è una questione presente ed importante, una esigenza di giustizia distributiva alla quale dobbiamo pensare, nel senso che eventualmente ciò che risparmiamo attraverso queste rivalutazioni, possa diventare un fondo nuovo per poter venire incontro a chi ha più bisogno. È certo che, essendo circa 31 mila le parrocchie congruate, l'accertamento richiede un lavoro lunghissimo di statistica e di indagine, di riferimenti, di contestazioni e di accertamenti. Inoltre, oggi l'accertamento non può costituire un punto di partenza definitivo poichè siamo ancora in un periodo economicamente fluido. La verità quindi è che non possiamo ancora ancorarci su un dato positivo: è da augurarsi che ci si possa arrestare alla situazione attuale, poichè già questo sarebbe un ottimo risultato, ma per raggiungere l'equilibrio normale occorreranno ancora tre o quattro anni di lavoro. In conclusione l'ordine del giorno Menotti, che si ispira a un principio generale di giustizia distributiva, può trovare consenziente il Governo in linea teorica: d'altra parte alla Camera dei deputati una raccomandazione al Governo in questo senso è già stata votata. Dichiaro quindi di accettare l'ordine del giorno dei senatori Menotti, Rizzo Domenico ed altri, come raccomandazione.

Per quanto attiene agli emendamenti proposti dal senatore Donati, essendo stati essi inseriti nell'ordine del giorno Riccio, dichiaro di accettarli, sottolineando tuttavia che essi riguardano casi molto rari.

Infine, per l'emendamento proposto dal senatore Menghi, in ordine al quale abbiamo sentito già molte critiche - a parte la questione di incompetenza sollevata dal collega Bisori - ritengo sia preferibile aumentare la congrua piuttosto che stabilire delle particolari esenzioni. Inoltre, non mi sembra di poter ac-

ettare un ordine del giorno così impegnativo e che non rientra nella materia in esame.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho poco da aggiungere a quello che è stato detto in questa discussione, la quale si è mantenuta veramente serena e che credo sarà proficua. Siamo tutti d'accordo circa le considerazioni esposte dal relatore; conosciamo i nostri obblighi internazionali, la misura del costo della vita, e le esigenze vere ed essenziali del clero. È inutile, quindi, diffondersi su queste considerazioni, esposte anche dal Presidente all'inizio della discussione.

Necessità insuperabili di bilancio, derivate anche, ma non soltanto, dalla deliberazione recente del Consiglio dei ministri, ci impongono di non andare al di là della misura ora proposta per gli aumenti, che non escludono ma anzi presuppongono — non appena le condizioni di bilancio lo permetteranno — di risolvere le esigenze che ancora non sono state accontentate, e cioè, senza trascurare gli obblighi internazionali, di portare il livello delle congrue alle attuali ed essenziali necessità del clero congruato. Non ho quindi nessuna difficoltà, anche per parte del Tesoro, ad accettare l'ordine del giorno del senatore Riccio ed altri.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Menghi, debbo oppormi in maniera recisa, pur sorvolando la questione di competenza, per una ragione di principio e di metodo. Ritengo infatti che non si debba continuare con le concessioni di esenzioni particolari, stabilendo un *jus singulare* nei riguardi di persone, di ceti e di categorie. L'amministrazione moderna deve tendere sempre più ad evitare queste eccezioni se vuole essere ordinata e se vuole poter rilevare quella che è la possibilità economica e finanziaria della Nazione, in rapporto alla organizzazione statale. In linea di principio, quindi, sono recisamente contrario ai proposti criteri di esenzione, tanto più che, aderendo il Governo ad un ordine del giorno che auspica il conseguimento di congrue sufficienti per il clero, è evidente che non si può, raggiunto un tale fine, applicare una norma contraddittoria di esenzioni che il clero stesso non richiederebbe.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno dei senatori Menotti, Rizzo Domenico

ed altri, ricordo che bisogna distinguere fra una parrocchia e l'altra. Vi sono infatti parrocchie pingui, le quali, del resto, non è detto che siano congruate, poichè la massima parte delle parrocchie con benefici notevoli non godono anche della congrua, e vi sono parrocchie congruate in disagiate condizioni. Bisogna ricordare, inoltre, che le parrocchie congruate che hanno delle rendite proprie godono solamente dei cosiddetti supplementi di congrua. Non escludo, d'altra parte, che ci siano dei casi in cui la valutazione degli estimi non sia più rispondente alla realtà; mi pare, tuttavia, che richiamare questi casi, che non possono rappresentare un volume impressionante, in un ordine del giorno, non sarebbe opportuno. Ecco perchè tale ordine del giorno, che potrebbe rappresentare forse anche un rilievo nei riguardi del Governo per aver trascurato un suo obbligo di carattere amministrativo, non mi pare accettabile. Vi possono essere dei casi per i quali è necessaria una revisione, e se per questi casi la 1ª Commissione del Senato vorrà rivolgere una raccomandazione al Governo, il Governo ben volentieri l'accetterà.

Desidero anche aggiungere che la revisione degli estimi non esaurirà i termini della questione: a prescindere infatti da questa revisione, che è un obbligo amministrativo, esiste l'obbligo dello Stato di raggiungere il livello delle congrue dovute, non soltanto in forza di leggi internazionali, ma soprattutto per una profonda, intima convinzione. Vorrei quindi che restasse ben chiaro che gli ulteriori miglioramenti al clero congruato non dovranno mai derivare dalle economie, in ogni caso molto ipotetiche, che si potranno ottenere dalla revisione degli estimi, ma sempre indipendentemente da tale revisione. Il Tesoro, cioè, sa di dover predisporre i mezzi per adempiere ad un dovere di carattere sociale, oltre che ad un obbligo di carattere internazionale, ma non sente di doversi impegnare fin d'ora di riservare le economie provenienti dalla revisione degli estimi in conto di un ulteriore aumento delle congrue medesime.

In conclusione, ritengo che i presentatori di questo ordine del giorno potranno essere soddisfatti che il Governo lo accetti come raccomandazione

MENGHI. Non insisto nel mio ordine del giorno, dichiarando peraltro di non voler entrare nel merito della questione di competenza sollevata dal collega Bisori, per la quale penso che si sarebbe dovuto chiedere tutt'al più il parere della Commissione di finanza. Ritiro l'ordine del giorno soprattutto per le assicurazioni del Sottosegretario al Tesoro, onorevole Gava, che sarà dato, appena possibile, al clero congruato un opportuno aumento.

MENOTTI. Dichiaro di rinunciare all'ultima frase dell'ordine del giorno da me presentato, il quale risulterebbe quindi così formulato: « Nell'intento di evitare in avvenire sperequazioni e per assicurare al clero congruato un trattamento quanto più possibile equo, la prima Commissione del Senato richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere al più presto ad una revisione di aggiornamento degli estimi delle rendite dei benefici ecclesiastici ».

Tale ordine del giorno è stato ispirato dalla constatazione di un fatto che, a mio avviso, sussiste e continua a sussistere, anche dopo le diffuse spiegazioni del Sottosegretario al Tesoro: gli estimi delle rendite beneficiarie risalgono a 50 o più anni, come lo stesso Sottosegretario ha ammesso. È a questa situazione di fatto cui l'ordine del giorno tende a porre riparo.

Desidero inoltre rilevare che intorno a questo ordine del giorno si è creata una adesione diffusa fra i colleghi e che esso è apparso accettato a tutti, salvo nell'ultima frase: ed è stato appunto perchè trovasse unanime la Commissione, che ne ho proposta la soppressione. Mi conforta anche quanto ha detto il Sottosegretario di Stato per l'interno, e cioè che la prima Commissione della Camera dei deputati ha votato, sia pure non sotto forma di ordine del giorno, una raccomandazione analoga a quella che ha ispirato il mio ordine del giorno.

Tutte queste considerazioni mi spingono a pregare il Presidente di volerlo mettere ai voti, affinchè risulti che la prima Commissione del Senato ho votato una raccomandazione che il Governo dovrà tener presente.

PRESIDENTE. Senatore Menotti, il Governo ha dichiarato di accettare il suo ordine del giorno come raccomandazione. Quindi, o lei

accetta questa adesione — e in tal caso non si pone ai voti la sua raccomandazione — ovvero lei non aderisce e allora sarà messo ai voti il suo ordine del giorno contro il parere del Governo.

MENOTTI. Per evitare che esso sia reietto, lo trasformo in raccomandazione.

DONATI. Intese le dichiarazioni del relatore e degli onorevoli rappresentanti del Governo, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati, intendendoli assorbiti nell'ordine del giorno del senatore Riccio.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'ordine del giorno dei senatori Riccio, Donati ed altri, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.

La stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali » (N. 1354) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'Amministrazione aiuti internazionali, oltre agli altri numerosi incarichi, tuttora in corso, relativi alla gestione dei fondi U.N.R.R.A., ha svolto, fin dalla sua origine che risale al 1945, un vasto programma di assistenza a favore delle categorie più bisognose dell'infanzia, della vecchiaia e della maternità. Per l'attuazione di tale programma l'Amministrazione ha potuto largamente attingere, fino alla fine dell'anno 1947, ai generi importati in base al primo ed al secondo programma U.N.R.R.A., Era, infatti, previsto dagli accordi intervenuti tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., nel marzo 1945, che una parte delle merci importate fosse gratuitamente distribuita e che solo le restanti quantità fossero vendute, dando così origine al Fondo-lire U.N.R.R.A.

Alle spese di amministrazione del programma e di distribuzione delle merci - come alle spese per l'acquisto di altre merci di produzione nazionale necessarie per integrare il programma - veniva provveduto con prelievi sul Fondo-lire U.N.R.R.A..

Successivamente al novembre 1947 il programma di assistenza poté continuare - su scala solo leggermente ridotta - grazie agli invii gratuiti di viveri da parte del U.N.I.C.E.F. (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza all'infanzia), ed agli apporti dei limitati programmi « post-U.N.R.R.A. Canada » e « post-U.N.R.R.A. Australia », ma soprattutto per gli stanziamenti previsti dal piano di riparto del Fondo-lire U.N.R.R.A..

A metà dello scorso anno, quando cioè tali stanziamenti erano ormai in via di esaurimento, venne fatta richiesta alla Missione E.C.A.

perchè le assegnazioni straordinarie di fondi fossero proseguite sul Fondo-lire A.U.S.A. La richiesta fu accolta e venne concesso uno stanziamento di 3 miliardi a condizione che il Governo italiano si impegnasse a provvedere ai bisogni dell'assistenza - a partire dal 1° gennaio 1950 - con normali stanziamenti di bilancio.

È anche da ricordare che il Governo ha assunto analogo specifico impegno con l'accordo stipulato con l'U.N.I.C.E.F. nel novembre del 1947. In base a tale accordo l'U.N.I.C.E.F. invia gratuitamente merci per l'assistenza alla infanzia ed il Governo deve sostenere tutte le spese relative: alla distribuzione delle merci donate dall'U.N.I.C.E.F., alla lavorazione di materie prime (cotone, cuoio, ecc.) fornite dall'U.N.I.C.E.F. ed alla integrazione dei rifornimenti dell'U.N.I.C.E.F. con viveri ed altre merci di prima necessità che siano reperibili sul mercato nazionale.

Il programma di assistenza svolto dall'Amministrazione aiuti internazionali ha conservato fino dalle sue origini le caratteristiche di un programma di « alimentazione supplementare » per le convivenze. Si è cioè assicurato - con una opportuna distribuzione a carattere continuativo di viveri - la possibilità di vita delle istituzioni assistenziali di ogni genere.

Nel 1948 il numero delle persone in tal modo assistite in tutto il territorio della Repubblica ha variato, a seconda dei mesi, da un minimo di circa 1.135.000 ad un massimo di 1.772.000 unità, per un complesso di oltre 18.000.000 razioni mensili distribuite nell'intero anno. I generi distribuiti sono stati: latte in polvere, latte evaporato, latte condensato, pasta, farina, grassi, legumi, carne, pesce, marmellata, per un totale di oltre 775.000 quintali.

Nel 1949 l'assistenza, pur con una lieve flessione dipendente dalle minori disponibilità finanziarie, è continuata sulle stesse linee degli anni precedenti. Gli assistiti hanno raggiunto un massimo di 1.651.500 unità, e le razioni mensili distribuite ammontarono complessivamente ad oltre 15.000.000. Vennero distribuite merci degli stessi tipi di quelle indicate per il 1948, per un totale di 768.000 quintali.

Alla assistenza alimentare vanno aggiunte altre forme complementari di assistenza, quali i contributi per attrezzatura di refettori e le

distribuzioni di vestiario (700.000 capi di vestiario nuovo o usato sono stati distribuiti nel 1948, senza tener conto delle ingenti distribuzioni, sia gratuite che a pagamento, dell'U.N.R.R.A.—Tessile).

Per dare attuazione agli impegni di cui abbiamo parlato e consentire così alla Amministrazione aiuti internazionali di proseguire nella sua opera di assistenza, è stato predisposto il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione diretto ad autorizzare, a favore della stessa Amministrazione, la spesa di lire 2.500.000.000 per il periodo 1º gennaio—30 giugno corrente anno, e la concessione, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, di un finanziamento annuo di 5.000.000.000.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, a fronteggiare la spesa di 2.500.000.000 si provvede con un corrispondente prelievo sul Fondo-lire U.N.R.R.A., mentre per la copertura dei 5.000.000.000 gravanti sull'esercizio 1950—1951 provvederà l'apposito stanziamento proposto al capitolo 516 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro.

Così sommariamente esposte le ragioni che rendono sollecita l'approvazione di questo disegno di legge, il Governo invita gli onorevoli membri di questa Commissione a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che la 5ª Commissione non ha nulla da eccepire in merito al disegno di legge.

LOCATELLI. Osservo che gli stanziamenti appaiono esigui. Molti di noi sono sindaci di piccoli Comuni e come tali sanno che questi stanziamenti invece di aumentare diminuiscono di anno in anno. Pertanto, dichiaro che mi riservo di ascoltare il parere dei colleghi di questa Commissione prima di decidere se dare voto contrario o favorevole al disegno di legge.

MENOTTI. Vorrei sapere se i 5 miliardi che verrebbero stanziati riguardano le spese di amministrazione e di distribuzione delle merci importate in Italia, oppure l'attuazione dei programmi assistenziali nel loro complesso.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È evidente che si tratta di acquistare merci per sopperire ai bisogni più urgenti. È da tener presente, infatti, che il programma di aiuti come impostato nel passato non può più essere attuato con i fondi

E.C.A.; la missione E.C.A. ha consentito tuttavia di continuare nella sua assistenza — come ho detto dianzi — soltanto a condizione che il Governo italiano si impegni dal 1º gennaio 1950 a proseguire questa assistenza con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

MENOTTI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario del chiarimento, rilevando tuttavia a mia volta come la somma stanziata sia insufficiente. Inoltre, desidero far presente che non sempre, nella distribuzione di questi aiuti, è rispettato e seguito un criterio democratico nelle assegnazioni a tutte le organizzazioni che si occupano dell'assistenza.

Comunque, poichè questo stanziamento, per quanto esiguo, rimane pur sempre necessario, ritengo che non ci si possa opporre alla sua approvazione.

MARANI. Non so se questa sia la sede adatta, ma desidererei che le merci venissero affidate per la distribuzione agli enti comunali di assistenza, che sono appunto preposti a un compito assistenziale.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È tutt'altra cosa.

MARANI. Non sono cose distinte, perchè in realtà le erogazioni in natura di queste merci non possono essere fatte dalle Prefetture in ogni singolo Comune; tanto è vero che, di fatto, sono i Comuni che vi provvedono, come è naturale. Se l'ente comunale di assistenza avesse questo compito, si eviterebbe anche quella ripartizione, assai discutibile, tra tutte le associazioni assistenziali, fenomeno testè denunciato dal collega Menotti, quasi sotto una forma di concorrenza quanto mai deleteria agli effetti pratici.

RICCIO. Faccio osservare al senatore Marani che le Commissioni di assistenza di cui egli sta parlando non sono altro che organi esecutivi degli aiuti internazionali: infatti, noi non facciamo che dare esecuzione ad un ordine che ci viene dagli aiuti internazionali; l'ente comunale potrà concorrere insieme con gli altri enti assistenziali, poichè noi per legge non possiamo dare l'esclusività agli enti comunali di questa funzione, quando l'amministrazione degli aiuti internazionali può invece stabilire di avvalersi anche di altri enti. Fissando una disposizione di questo genere interferiremmo anche in un settore di diritto inter-



nazionale, perchè alcuni Stati esteri hanno voluto che i loro aiuti venissero concessi con determinate modalità.

LOCATELLI. Concordo con quanto detto dall'onorevole Marani e aggiungo che le Prefetture agiscono in questa delicata materia con criteri tutti particolari. È possibile che il Comune, l'unico ente riconosciuto, non sappia nemmeno come vengano distribuiti questi aiuti? Secondo me, il Ministero dell'interno dovrebbe avvertire le Prefetture affinché consultino i sindaci sui criteri di distribuzione dato che questi possono utilmente consigliare conoscendo le reali esigenze. Le Prefetture, infatti, lontane anche centinaia di chilometri dai paesi interessati, non possono utilmente distribuire gli aiuti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Facciamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, è autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

La gestione dei fondi di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali secondo le norme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*(È approvato).*

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12.15.